



(Città Metropolitana di Bari)

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER L'APERTURA DI ACCESSI E PASSI CARRABILI NEL COMUNE DI MONOPOLI

Art. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 - DEFINIZIONE E PRINCIPI GENERALI

ART. 3 DIMENSIONI DEI PASSI CARRABILI

ART. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE

ART. 5 TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

ART. 6 PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE

ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE E APPOSIZIONE DI SEGNALETICA PER PASSI CARRABILI – TOSAP

Art 8 SOGGETTI ABILITATI A PRESENTARE DOMANDA

ART. 9 PASSI CARRABILI TEMPORANEI

Art. 10 AUTORIZZAZIONE

ART. 11 DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO

Art. 12 SANZIONI E REVOCA

Art. 13 ENTRATA IN VIGORE

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'apertura di passi carrabili su tutte le strade urbane ed extraurbane per l'accesso alle aree private laterali chiuse o delimitate fisicamente ed idonee allo stazionamento di uno o più veicoli situate all'interno del territorio del Comune Monopoli.

2. Il presente Regolamento, inoltre, ha per oggetto l'adeguamento dei Passi Carrabili esistenti e l'eliminazione di quelli abusivi.

3. Il presente regolamento, inoltre, disciplina la concessione del p.c. anche per le strade private aperte al pubblico transito, la cui autorizzazione è concessa dal Comune.

4. E' vietato apporre il segnale di PASSO CARRABILE non conforme a quanto prescritto dall'art. 120 comma 1/lett. E) del Regolamento d'Esecuzione (d'ora in avanti definito R.d.E.) del Codice della strada, (d'ora in avanti definito C.d.S.). Tutti i proprietari di locali non muniti di autorizzazione di PASSO CARRABILE, rilasciata dal Comune di Monopoli, in ottemperanza all'art. 45 comma 1 del C.d.S., sono obbligati a rimuovere dalle pareti o dagli ingressi cartelli o diciture, non conformi a quanto stabilito dall'art. 22 comma 3 del C.d.S. e dell'art. 120 comma 1/e del R.d.E.. Si rammenta che tali cartelli abusivi non hanno nessun valore giuridico e comportano l'inefficacia del divieto di sosta.

Art. 2 - DEFINIZIONE E PRINCIPI GENERALI

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del C.d.S. e del presente regolamento, si definisce:

a) passo carrabile: "l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli";

b) accesso: "immissione di una strada privata su strada ad uso pubblico"

c) strada: "l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali"

d) strada privata soggetta a pubblico passaggio: "strada sulla quale è possibile la circolazione indiscriminata di chiunque, di fatto per la tolleranza del proprietario o di diritto per l'esistenza di una servitù pubblica".

2. Per passo carrabile si intende l'insieme delle opere e degli apprestamenti atti a collegare un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico nella zona antistante il passo carrabile, purché rientri nella definizione dell'Articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78. E' obbligatoria l'esposizione del cartello così come si ricava dal combinato disposto dagli articoli 22 comma 3 del D. Lgs. 285/92, art. 46 comma 3 del R.d.E e art. 44 commi 4 e 8 del D. Lgs. 507/93, fatta eccezione per i passi carrabile a raso, per i quali è data facoltà al titolare di farne richiesta.

3. E' inoltre definito passo carrabile anche l'accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico. In questo caso il divieto di sosta nella zona antistante il passo carrabile ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'Articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993.

4. Sono passi carrabili anche gli accessi ad aree destinate all'esposizione, vendita, manutenzione dei veicoli, nonché i locali o aree destinati a deposito di materiali in genere, fatta eccezione per quelli contenenti sostanze infiammabili e per le derrate alimentari, e che siano comunque idonei allo stazionamento e alla circolazione di uno o più veicoli.

5. In caso di locali o aree prospicienti su portici, il passo carrabile si intende ubicato fra l'area privata ad uso pubblico e la strada pubblica; in caso di locali o aree prospicienti strade o parcheggi privati ad uso pubblico il passo carrabile si intende ubicato fra l'area privata o locale adibito alla sosta o al transito dei mezzi e la strada o parcheggio privato ad uso pubblico.

6. Non sono passi carrabili gli accessi ad aree non aventi per destinazione d'uso (catastale ed urbanistico edilizia), lo stazionamento o la

circolazione dei veicoli, quali ad esempio negozi e uffici.

ART. 3 DIMENSIONI DEI PASSI CARRABILI DI NUOVA REALIZZAZIONE

1. I passi carrabili delle aree e degli edifici per la sosta aventi capacità fino a 15 posti auto hanno una larghezza minima di 3,00 metri;
2. I passi carrabili delle aree e degli edifici per la sosta aventi capacità uguale o superiore a 16 posti auto hanno una larghezza minima di 5,00 metri, tale da consentire l'incrocio dei veicoli.
3. Nel caso di aree o di edifici per la sosta aventi capienza superiore a 100 posti auto, gli ingressi e le uscite sono separati con rami a senso unico ciascuno della larghezza minima di 3,00 metri; tali accessi sono adeguatamente illuminati evitando altresì fenomeni di abbagliamento. Le medesime disposizioni sono cogenti in caso il proprietario di aree ed edifici per la sosta con capacità fino a 100 posti auto intenda volontariamente separare le uscite dagli ingressi.
4. L'innesto del passo carrabile sulla carreggiata, laddove sia presente un marciapiede o un passaggio pedonale, è raccordato con voltatesta (elementi d'angolo) aventi un raggio di curvatura massimo di 0,50 metri ciascuno.
5. La misura minima di larghezza indicata al comma 1 è ridotta fino a 2,10 metri, nel caso di obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della fruibilità della proprietà privata, adeguatamente documentate.
6. Nei casi di oggettiva limitazione della capacità di manovra dei veicoli nell'utilizzazione del passo carrabile, il proprietario può avanzare richiesta di installazione di dissuasori di sosta, dotati di omologazione ministeriale, ai margini dell'accesso. In tale ipotesi, prima di procedere all'installazione a proprie spese, l'istante deve attendere l'emanazione della prevista ordinanza e l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

ART. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE

1. I percorsi interni al passo carrabile rispettano la larghezza minima stabilita per

quest'ultimo dalle disposizioni del precedente articolo.

2. Al fine di favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale ed eliminare la fermata in attesa sulla sede stradale dei veicoli in uscita, qualora si tratti di "accessi diretti", nei percorsi interni, prima dell'immissione in sede stradale, è previsto un tratto rettilineo della lunghezza minima di 4,5 metri, con una pendenza massima del 8%; i cancelli o i portoni sono arretrati e quindi ubicati oltre il suddetto tratto, anche per evitare l'arresto in attesa dei veicoli sulla sede stradale.

3. Nel caso in cui, a causa di impossibilità costruttive o per limitazioni della fruibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare i cancelli o i portoni come indicato al comma 2, sono autorizzati sistemi di apertura automatica.

4. Nel caso di nuove costruzioni o di demolizioni e nuove costruzioni, qualora si tratti di insediamenti con elevata affluenza e/o a forte carico urbanistico, pubblici e privati, l'accesso pedonale è distinto da quello per i veicoli.

ART. 5 TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

1. I passi carrabili sono di due tipi: a raso e non a raso.

- a) a raso: è realizzato senza opere edili in quanto il piano di calpestio della sede stradale e quello del passo carrabile non presentano differenze altimetriche;

- b) non a raso: è realizzato con opere che ne definiscono i contorni e consentono l'accesso e l'uscita agevole dall'area. Nel caso in cui il marciapiede presenta una differenza inferiore a 5 centimetri rispetto alla sede stradale, l'abbassamento può essere evitato.

2. Il passo carrabile è realizzato assicurando la continuità del piano del marciapiede indipendentemente dalla tipologia autorizzata.

ART. 6 PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE

1. La costruzione di un nuovo passo carrabile può essere autorizzata dall'ente proprietario della strada alle seguenti coesistenti condizioni:

- a. sia conforme alla normativa edilizia e urbanistica vigente;
 - b. consenta l'accesso ad area laterale idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
 - c. deve essere distante almeno 12 metri dall'intersezione, tale distanza è derogabile nel caso in cui per motivi edilizio-urbanistici sia tecnicamente impossibile il suo rispetto. Relativamente al rilascio di nuovi permessi di costruire, limitatamente alla realizzazione dei parcheggi ed alla conseguente gestione dei passi carrabili, l'eventuale deroga sarà concertata preventivamente con il Settore LLPP, previo acquisizione del parere del Comando di Polizia Locale.
 - d. se destinato anche ai pedoni, dovrà essere prevista una separazione fisica carrabile dall'ingresso pedonale;
 - e. sia favorita la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale;
 - f. non arrechi pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale sulla strada.
2. Gli accessi sono costruiti con materiali di caratteristiche tali - e sempre mantenuti in modo - da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale.
3. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.
4. In caso di nuova pavimentazione del manto stradale che modifichi le quote altimetriche, i proprietari dei passi carrabili adeguano i medesimi alle nuove quote.
5. Nel caso di un'officina per veicoli, purchè debitamente autorizzata secondo la vigente normativa, se la stessa è idonea allo stazionamento di veicoli, è ammissibile la richiesta di Passo Carrabile, e la necessità della tutela dell'accesso ai sensi dell'art. 46, comma 3 del R.d.E..
6. La strada da cui si accede all'area laterale deve essere larga non inferiore a:

- a. metri 10, se a doppio senso di marcia con sosta parallela su ambo i lati;
- b. metri 8, se a doppio senso di marcia con sosta parallela su un solo lato;
- c. metri 7, se a senso unico con sosta su ambo i lati;
- d. metri 5, se a senso unico con sosta su un solo lato.

Le predette larghezze possono essere derogate su strade senza uscita o con basso volume di traffico veicolare: tale condizione deve essere attestata dal Comando di Polizia Municipale.

7. In caso di larghezze inferiori o condizioni particolari, le quali impediscono le ordinarie manovre di ingresso ed uscita, ad insindacabile giudizio dell'organo che rilascia il permesso, può essere installata la segnaletica verticale ed orizzontale, finalizzata ad impedire la sosta in tutte quelle zone della carreggiata, in adiacenza, di fronte, in prossimità del passo carrabile. Le spese per l'acquisto e l'apposizione della segnaletica, verticale e orizzontale, che deve essere conforme al norme del Codice della Strada e del suo Regolamento, sono a carico del richiedente.

8. Per gli accessi dalle strade extraurbane, vale quanto stabilito dall'art. 45 del R.d.E..

ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE E APPOSIZIONE DI SEGNALETICA PER PASSI CARRABILI – TOSAP

1. La domanda redatta su apposito modello sul quale sarà apposta una marca da bollo, deve essere indirizzata, completa di tutti i dati ed i documenti, alla II A.O. (e per conoscenza alla IV A.O., alla VI A.O. e alla Gestione Servizi S.p.a) e dovrà essere corredata da:

- a. Marca da bollo da apporre sul titolo autorizzatorio finale: in caso di esito negativo verrà restituita;
- b. Per accessi condominiali, autorizzazione del condominio (copia verbale di assemblea);
- c. Relazione tecnica attestante la regolarità edilizia del fabbricato ed il relativo accesso carrabile;
- d. Planimetria dello stato dei luoghi al momento della domanda;

e. Planimetria esecutiva per la realizzazione del Passo Carrabile e stato di fatto per l'utilizzo in seguito all'autorizzazione;

f. Tutti gli elaborati dovranno essere firmati da un Tecnico iscritto all'albo.

2. L'istante, subordinatamente a:

a. all'esito positivo dell'istanza;

b. alla presentazione dell'attestato di Regolare Esecuzione dei lavori;

c. alla presentazione della planimetria con le eventuali modifiche rispetto alla domanda; dovrà sostenere le spese per l'acquisto del segnale di "PASSO CARRABILE" conforme alla fig. Il 78 e a quanto prescritto dall'art 120 comma 1/e del R.d.E. ed eventuali spese per la realizzazione di primo impianto della segnaletica verticale, orizzontale e complementare necessaria per l'uso del Passo Carrabile;

3. All'accoglimento dell'istanza seguirà formale provvedimento autorizzatorio in cui sarà riportata la necessità che la segnaletica stradale, verticale (obbligatoriamente marcata CE secondo la norma europea armonizzata UNI EN 12899:2008 e successive) e/o orizzontale siano realizzate da una ditta certificata. Il Dirigente della Polizia Locale provvederà all'eventuale emissione dell'apposita Ordinanza prevista dal Codice della Strada prevedendo – anche – che la spesa necessitante per la realizzazione dello spazio con regolamentare segnaletica graverà sul richiedente e che l'installazione della segnaletica avverrà sotto il controllo e le direttive dell'Ufficio Traffico, tanto, per esclusive di uniformità e conformità ai sensi degli artt. 37 comma 1/b, 38 comma 6 e 45 comma 1 del C.d.S.. Sono a carico dell'istante le spese relative a mantenere in efficienza la segnaletica stessa.

4. Ogni Passo Carrabile (pregresso e nuovo) sarà assoggettato alla tassa per l'occupazione del suolo pubblico che sarà dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponderà un'obbligazione tributaria autonoma commisurata alla superficie occupata e si applicherà sulla base delle tariffe di cui al prospetto approvato con apposita Deliberazione dell'organo competente.

5. La superficie da utilizzare come base per il calcolo della tassa sarà quella risultante dall'apertura dell'accesso (larghezza del passo misurata sul fronte dell'edificio o dell'area al quale si da accesso) per la profondità di 1 (uno) metro lineare convenzionale. La tassa sarà dovuta anche per i passi carrabili posti a filo e/o raso con il piano viabile, utilizzando come base per il calcolo quella risultante dall'apertura dell'accesso (larghezza del passo misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si da accesso) per la profondità di 1 (uno) metro lineare convenzionale, nel caso in cui si evidente la sottrazione di suolo all'uso pubblico.

Art 8 SOGGETTI ABILITATI A PRESENTARE DOMANDA

1. Per l'apertura dei nuovi passi carrabili o la modifica degli esistenti, sottoposta ad autorizzazione del Comune, può presentare domanda il proprietario o il conduttore del locale/i o dell'area/e chiusa o fisicamente delimitata.

2. In caso di proprietà in comunione la domanda deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti ovvero dal delegato mandatario; valgono le norme del Codice Civile sulla comunione.

3. In caso di proprietà condominiale, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore pro tempore o anche da un condomino titolare del diritto esclusivo di accesso e la stessa va corredata del verbale di assemblea condominiale da cui risulti la conforme volontà. L'autorizzazione potrà essere rilasciata solo se l'assemblea sia stata regolarmente costituita e la deliberazione condominiale assunta a maggioranza ex art. 1136 comma 2 del Codice Civile, fatto salvo in ogni caso quanto disposto dall'art. 1121 del C.C.; per il condominio per il quale non vi è l'obbligo di amministratore (meno di cinque condomini), la domanda deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti al condominio, oppure da uno solo allegando il verbale di assemblea sottoscritto dai restanti, i quali danno il consenso per la richiesta;

4. Qualora la realizzazione del passo carrabile richieda l'esecuzione di lavori edili, quali ad esempio l'apertura di recinzioni, la realizzazione di colonne di sostegno, l'autorizzazione al passo carrabile viene rilasciata sulla base del progetto presentato dal proprietario o dall'avente titolo.

5. Il titolo abilitativo edilizio che evidenzia anche la connessione tra struttura su suolo privato e accesso su suolo pubblico ha rilievo solo sul suolo privato e pertanto non esime il proprietario dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione di passo carrabile.

6. L'autorizzazione al passo carrabile ricomprende tutti i lavori su suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio da effettuare.

7. La fine dei lavori è comunicata formalmente dal titolare dell'autorizzazione; l'ufficio comunale competente, previa verifica di conformità, rilascia il segnale indicativo del passo carrabile (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni), che deve essere esposto. In caso di revoca del titolo autorizzativo il segnale indicativo viene restituito all'amministrazione comunale.

8. Qualora i lavori per l'apertura del passo carrabile non vengano eseguiti entro il termine indicato nell'autorizzazione, quest'ultima decade, salvo la possibilità di concedere una proroga motivata per ulteriori 30 giorni, su richiesta dell'interessato.

9. In caso di cambio di destinazione d'uso che renda l'area non idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, il titolo autorizzativo è revocato.

ART. 9 PASSI CARRABILI TEMPORANEI

1. Possono essere aperti accessi provvisori, sia sulle strade urbane che su quelle extraurbane, per situazioni di carattere temporaneo (es. cantieri).

2. I passi carrabili provvisori rispettano le norme previste per quelli definitivi. Nel caso ciò non sia possibile in sede di autorizzazione vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza, in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorquando non

possono essere osservate le distanze dalle intersezioni.

3. Il segnale indicativo del passo carrabile è integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli estremi e la data di scadenza del titolo autorizzativo.

Art. 10 AUTORIZZAZIONE

1. Al fine di consentire una regolamentazione razionale ed uniforme per il rilascio delle autorizzazioni di Passi Carrabili di cui all'art. 22 comma 3 del C.d.S., si assegna alla IV A.O. tale compito per tutte le valutazioni tecnico-giuridiche e logistico-ambientali, per accertare i requisiti e quanto disposto dal presente regolamento, nel rispetto delle norme del C.d.S. e dei principi di sicurezza stradale, previa acquisizione del parere del Comando di Polizia locale in ordine al rispetto delle norme del codice stradale.

2. Nella valutazione del rilascio dell'autorizzazione si dovrà tenere conto:

- a) della regolarità di presentazione e della legittimità di sottoscrizione della domanda;
- b) della documentazione catastale dalla quale risulta la destinazione d'uso e che la stessa sia conforme a quanto stabilito dall'art. 46, comma 2 del R. d. E., in particolare di quanto stabilito alla lettera b): *“deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli”*;
- c) della disciplina della circolazione della strada o della zona;
- d) delle opportune stime, indagini e valutazioni in merito alla densità di traffico sia veicolare che pedonale;
- e) dei rilievi tecnico-dimensionali della struttura stradale;
- f) rilievi tecnici per gli spazi di manovra per l'accesso e l'uscita;
- g) delle informazioni acquisite in merito all'effettiva necessità da parte del richiedente o di esigenze riferite alle attività private presenti sulla strada;
- h) della posizione, e con annessa segnaletica verticale ed orizzontale suppletiva;
- i) dei principi e norme meglio descritte nei successivi articoli.

3. Con parere positivo, l'Ente dovrà rilasciare l'Autorizzazione di cui all'art. 22 comma 3 del C.d.S., allegando alla stessa la documentazione relativa ai rilievi per sorreggere il provvedimento stesso e giustificare la conformità rispetto alla normativa vigente e del presente regolamento.

4. L'autorizzazione viene rilasciata nel rispetto delle norme del C.d.S., del presente Regolamento e con le relative prescrizioni; il mancato rispetto di una di esse è motivo di revoca immediata applicando le sanzioni previste per legge.

5. La variazione d'uso dell'area o del locale comporterà la decadenza immediata dell'autorizzazione rilasciata e l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

6. L'autorizzazione ha una durata di anni 29, come stabilito dall'art. 27, comma 5 del C.d.S. e può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza corrispondere alcun indennizzo (art. 27, comma 5 del C.d.S.);

7. In caso di revoca, di scadenza o decadenza e trasferimento di proprietà, sarà obbligo del titolare ripristinare lo stato dei luoghi a proprie cure e spese, compresa la rimozione di tutta la segnaletica.

ART. 11 DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO

1. E' istituito il diritto di istruttoria e di sopralluogo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27, comma 3, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni), per ogni singola richiesta di passo carrabile, da corrispondersi all'atto di presentazione della richiesta medesima, mediante versamento da effettuarsi presso l'Ufficio Economato del Comune o con bollettino postale.

2. Nel caso di presentazione di richiesta integrativa di dissuasori di sosta è applicato il diritto secondo tariffe fissate con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 12 SANZIONI E REVOCA

1. Qualora non siano state rispettate le prescrizioni previste nei precedenti articoli e nel titolo autorizzatorio rilasciato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al titolare ed assegna il termine di 60 giorni per provvedere alla regolarizzazione.

2. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato, il responsabile del procedimento revoca l'autorizzazione. Si applicano le sanzioni principali ed accessorie di cui all'art. 22, commi 11 e 12, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni).

3. In caso di impiego di segnaletica non prevista o non conforme a quella stabilita dal C.d.S. e dal suo regolamento di esecuzione o dai decreti o dalle direttive ministeriali, oppure nel caso di collocazione di segnaletica in modo diverso da quello prescritto, si applicano le sanzioni previste all'art. 45 comma 7 del Codice della strada.

Art. 13 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della Delibera di approvazione dello stesso.

2. Quanto disciplinato con il presente regolamento, comporterà la modifica e/o adeguamento di altri regolamenti comunali, ove disciplinati materie analoghe a quelle specificatamente normalizzate con il presente atto.

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

1. I passi carrabili già autorizzati e/o esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ma non conformi a quanto stabilito dall'art. 22 del C.d.S., potranno essere mantenuti in deroga, come disposto dall'art. 46, comma 6 del R.d.E., sempreché non siano di pregiudizio o non creino pericolo per la privata e pubblica incolumità, condizione che sarà valutata dal Comando di Polizia Locale.

2. In caso di passi carrabili già autorizzati e in regola con il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, ma privi di

segnaletica, è possibile inoltrare richiesta del segnale di "PASSO CARRABILE" conforme alla fig. Il 78, seguendo le modalità previste ai precedenti artt. 8 e 12, in quanto compatibili.

3. In fase di prima applicazione, l'Amministrazione Comunale, mediante avvisi pubblici affissi per le vie cittadine e informazione su sito istituzionale, darà termine fino al **30/06/2018** per chiedere la regolarizzazione dei passi carrabili non autorizzati alla data di entrata in vigore del presente atto; allo scadere del termine de quo,

si procederà all'applicazioni delle sanzioni previste all'art. 12 del presente regolamento. I termini di conclusione del procedimento in sanatoria sarà di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. Per quanto attiene ai termini di conclusione del procedimento per le aperture di nuovi passi carrabili, esso dovrà concludersi entro 60 gg, necessitando di sopralluoghi e verifiche tecniche.